

Legge regionale 03 agosto 2004, n. 45**Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana)**

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 13.08.2004)

INDICE

Art. 01 :

Art. 02 :

Art. 03 :

Art. 04 :

Art. 05 :

Art. 06 - Disposizione transitoria

Art. 07 - Disposizioni finanziarie

Art. 08 - Decorrenza degli effetti economici

Art. 01 :

omissis. (1)

Art. 02 :

omissis. (1)

Art. 03 :

omissis. (1)

Art. 04 :

omissis. (1)

Art. 05 :

omissis. (1)

*Art. 06**Disposizione transitoria*

1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, si applicano a decorrere dalla ottava legislatura.
2. Le modifiche introdotte dall'articolo 4 e dall'articolo 5 si applicano ai consiglieri eletti a decorrere dalla sesta legislatura.
3. La richiesta dell'assegno vitalizio indiretto di cui all' articolo 14 della l.r. 48/1983 può essere presentata, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte degli aventi diritto che avevano già esercitato la facoltà di cui all' articolo 10 , comma 5 della medesima l.r. 48/1983 .
4. Il consigliere che ha ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13.6.1983, n. 47 "Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali" e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana" e successive modificazioni), o gli aventi diritto di cui all'articolo 14, comma 1, hanno diritto, su domanda, da presentarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a versare nuovamente i contributi.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le ulteriori modalità per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

*Art. 07**Disposizioni finanziarie*

-
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dal bilancio interno del Consiglio che presenta la necessaria disponibilità.
 2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 08

Decorrenza degli effetti economici

1. Gli effetti economici delle disposizioni della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

Note

1. Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 giugno 1983, n. 48 .